

Documenti richiesti per titolo di studio equipollente alla licenza conclusiva del 2° ciclo di istruzione

1. **Titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
 - traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
 - legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l'atto;
 - dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.
2. **Documento (carta d'identità - passaporto - altro) dal quale si rilevi di essere:**
 - cittadino di Stato membro dell'Unione europea; oppure
 - cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; oppure
 - cittadino della Confederazione elvetica.
3. **Dichiarazione di valore** rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana che si trova nello Stato in cui è stato conseguito il titolo in questione indicante: precisazione in merito alla posizione giuridica dell'Istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta) con la chiara indicazione del gestore – *La dichiarazione concernente la posizione giuridica e l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui al punto successivo.*
4. **"Nulla osta"** rilasciato dalla Direzione Generale Scambi Culturali, nel caso di conclusione degli studi presso una scuola straniera in Italia (vedi art. 382 D.lg. 297/94).
In tal caso la legalizzazione della firma del Capo d'Istituto da dichiarare equipollente può essere effettuata da un pubblico ufficiale ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola straniera, operante in Italia.
5. **Curriculum degli studi seguiti dall'interessato**, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia.
Tale curriculum, redatto e firmato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.
5. **Programma delle materie oggetto del corso stesso**, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la rappresentanza diplomatico - consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.
6. **Ogni altro titolo o documento** (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
7. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare **la conoscenza della lingua italiana** (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).
8. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di **valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza**, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
9. **Elenco in duplice copia** dei documenti e titoli presentati.

N.B.:

Per “Rappresentanza diplomatico-consolare competente” si intende l’Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli;

Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito **esame integrativo**. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall’Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l’equipollenza (D.M. 1°febbraio 1975).

Prove Integrative

L’articolazione territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale, può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al D.M. 1.2.1975.

Votazione

L’articolazione territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.

Rilascio della Dichiarazione di Equipollenza

L’articolazione territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l’esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro dello stesso maturate, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.